



GENNAIO 2024

CALIMERA BIO SRL

**IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA E DI
COMPOSTAGGIO AEROBICO DI RIFIUTI URBANI E
SPECIALI**

LOCALITÀ ZONA INDUSTRIALE

COMUNE CALIMERA (LE)

Procedura di riesame AIA ex art. 29-octies c. 3 lett.
a) del D. Lgs. n. 152/2006.

DOCUMENTO DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI

Coordinamento

Dott.ssa Francesca Jasparro

Codice elaborato

3211_5939_R01_Rev0_Documento di risposta integrazioni

Montagna



Memorandum delle revisioni

Cod. Documento	Data	Tipo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
3211_5939_R01_Rev0_Documento di risposta integrazioni	01/2024	Prima emissione	GdL	FJ	LC

Gruppo di lavoro

Nome e cognome	Ruolo nel gruppo di lavoro	N° ordine
Federico Bernar	Project Manager	Ordine Ingegneri Provincia di Milano nr. 24929
Alessandra Carboni	Responsabile commerciale B.U. Rifiuti e Industria	
Francesca Jasparro	Project Manager	
Paolo Ratto	Process & Engineering Manager Re2Sources	
Mariana Marchioni	Ingegnere Idraulico	
Riccardo Baecker	Ingegnere ambientale	
Luca Laccetti	Direttore di Impianto Calimera BIO	

Montana S.p.A.

Via Angelo Carlo Fumagalli 6, 20143 Milano
Tel. +39 02 54 11 81 73 | Fax +39 02 54 12 98 90

Milano (Sede Certificata ISO) | Brescia | Palermo | Cagliari | Roma | Siracusa

C. F. e P. IVA 10414270156

Cap. Soc. 600.000,00 €

www.montanambiente.com



**INDICE**

1	PREMESSA	4
2	RISPOSTA ALLE INTEGRAZIONI	5
2.1	RELAZIONE TECNICA	5
2.2	NOTA DI RISPOSTA AL PREAVVISO DI DINIEGO EX ART. 10-BIS L. 241/1991	6
2.3	PLANIMETRIA “LAYOUT MATERIE PRIME E AUSILIARIE, PRODOTTI FINITI E RIFIUTI”	7
2.4	PROPOSTA DI PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	8
2.4.1	Sistema di gestione ambientale	9
2.4.2	Materie prime e prodotti in ingresso	9
2.4.3	Emissioni in atmosfera	10
2.4.4	Emissioni in acqua	14
2.4.5	Emissioni sonore – radiazioni ionizzanti	15
2.4.6	Rifiuti	15
2.4.7	Prodotti in uscita	17
2.4.8	Monitoraggio acque sotterranee e suolo	18
2.4.9	Parametri di processo	20
2.4.10	Gestione eventi accidentali	20
2.4.11	Indicatori di prestazione	21
2.4.12	Metodi analitici, chimici e fisici	22
2.4.13	Reporting	22
2.5	PLANIMETRIA T02 – “LAYOUT EMISSIONI IN ATMOSFERA” – REV. OTTOBRE 2023	23
2.6	ALLEGATO 02 - “RELAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE BAT DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 E PROPOSTA DI ADEGUAMENTO” - REV. OTTOBRE 2023	23
2.7	END OF WASTE (CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO)	25



1 PREMESSA

Il presente documento costituisce risposta a parte delle richieste di integrazioni pervenute da ARPA Puglia tramite PEC del 29/11/2023 prot. ARPA Puglia n. 71565 del 27/10/2023 relativa al procedimento di Riesame AIA ai sensi dell'art. 29-octies c.3 D.lgs. 152/2006 dello stabilimento Calimera Bio S.r.l., impianto di digestione anaerobica e di compostaggio aerobico di rifiuti urbani e speciali, ubicato nella zona industriale (PIP) del comune di Calimera (LE).



2 RISPOSTA ALLE INTEGRAZIONI

2.1 RELAZIONE TECNICA

Richiesta:

1. *“Si chiede di modificare/integrare l’IO “Gestione trasferimento rifiuti” come di seguito rappresentato:*
 - 1.1. *rettificare, al par. 2 - Campo di applicazione, il riferimento erroneo all’impianto di CALIMERA BIO S.r.l. di Erchie (BR) in luogo di quello oggetto del presente procedimento;*
 - 1.2. *integrare, al par. 5 - Provvedimenti autorizzativi, l’elenco dei provvedimenti dirigenziali che hanno aggiornato il titolo autorizzativo di AIA con le DD.DD. n. 1037 del 30/06/2021, n. 1989 del 12/12/2021 e n. 943 del 07/07/2022 non annoverate;*
 - 1.3. *aggiornare, al par. 6 - Gestione rifiuti, l’elenco dei rifiuti per i quali il gestore è autorizzato al trattamento, così come definito dalla D.D. n. 1989 del 12/12/2021 (EER 200108, 200138, 2002012, 190603, 190604, 190699);*
 - 1.4. *aggiornare, al par. 7 - Attività oggetto dell’istruzione operativa (IO), il riferimento alla denominazione della fossa di scarico dei rifiuti in ingresso (“11a nella planimetria seguente”), con il corretto riferimento riportato nella successiva Figura 1: Layout attività di trasfereza;*
 - 1.5. *rettificare, al par. 7 - Attività oggetto dell’istruzione operativa (IO), l’erroneo riferimento alla Provincia di Brindisi quale autorità competente in luogo di quella di Lecce, ed eliminare il riferimento alla Regione Puglia vista l’assenza di autorizzazioni rilasciate da tale autorità;*
 - 1.6. *rendere coerenti le tipologie di rifiuti per cui sarà effettuata l’attività di trasfereza, in quanto a pag. 4 vengono indicati i codici EER 200108 e 200302, invece a pag. 6 vengono indicati i codici EER 200108 e 200201;*
 - 1.7. *descrivere accuratamente le modalità (percorso e relativi punti di manovra) con cui i mezzi dedicati alla trasfereza accedono all’impianto, percorrono la viabilità interna verso la zona di carico e quindi verso l’uscita, come schematicamente rappresentato nella planimetria “Layout trasfereza”*
2. *Si chiede di modificare/integrare la “Relazione tecnica - Richiesta autorizzazione alla trasfereza” come di seguito rappresentato:*
 - 2.1. *integrare, al par. 2 - Autorizzazioni, l’elenco dei provvedimenti che hanno aggiornato il titolo autorizzativo di AIA così come già richiesto al precedente punto 1.2 (DD.DD. n. 1037 del 30/06/2021, n. 1989 del 12/12/2021 e n. 943 del 07/07/2022);*
 - 2.2. *aggiornare, al par. 7 - Rifiuti trattati nell’impianto e dimensionamento delle linee di trattamento, l’elenco dei rifiuti per i quali il gestore è autorizzato al trattamento, così come già richiesto al precedente punto 1.3 (EER 200108, 200138, 200201, 190603, 190604, 190699);*
 - 2.3. *si chiede, in linea generale, di integrare la relazione con i seguenti aspetti relativi anche alla configurazione impiantistica già esistente:*
 - 2.3.1. *un’analisi dell’impianto che descriva, per ogni fase del ciclo di lavorazione dei rifiuti e del biogas, le modalità di funzionamento e i punti/momenti di generazione di consumi (energia, acqua, etc.), di emissione di inquinanti, scarti e rifiuti, allo scopo di rendere possibile l’individuazione di interventi e azioni migliorative comparabili con le Best Available Techniques (BAT); fornire anche un quadro riassuntivo dei consumi registrati negli anni di vigenza dell’AIA, riportando anche le motivazioni a supporto di eventuali scostamenti registrati dal normale trend;*
 - 2.3.2. *i dati energetici dell’impianto: specificare se, allo stato attuale, viene prodotta energia tramite motori di cogenerazione o se tutto il biogas prodotto è convertito in*



biometano per essere immesso in rete, specificando quale sia il rendimento dell'impianto in termini di biometano prodotto rispetto al quantitativo di biogas proveniente dalla digestione anaerobica dei rifiuti; fornire anche una descrizione, supportata dai dati quantitativi, dell'energia elettrica e termica utilizzate nelle diverse fasi del ciclo di lavorazione;

2.3.3. una descrizione delle aree di stoccaggio e modalità di deposito e movimentazione dei rifiuti in ingresso e di quelli prodotti; indicare per i rifiuti liquidi (ad es. acque lavaggio ruote, etc.) le dimensioni dei contenitori e dei relativi bacini di contenimento;

2.3.4. una descrizione delle modalità di manutenzione/rigenerazione dei sistemi di trattamento del biogas."

Risposta:

Si segnala che con la presentazione della documentazione in allegato si trasmette apposita relazione tecnica rappresentante lo stato di fatto dello stabilimento Calimera BIO Srl. Si chiede pertanto di non considerare la precedente relazione (Ns. Rif. MNS2023-1_Relazione tecnica -TRASFERENZA_signed) in quanto sarà consegnata successivamente apposita procedura operativa indicante le attività che verranno messe in opera in caso di malfunzionamenti dell'impianto.

Quanto prima sarà inoltre presentata una relazione tecnica rappresentante le modifiche di carattere progettuale e impiantistico che si intendono apportare allo stabilimento per esigenze di compliance alla normativa vigente e per esigenze di efficientamento del processo.

2.2 NOTA DI RISPOSTA AL PREAVVISO DI DINIEGO EX ART. 10-BIS L. 241/1991

Richiesta:

3. *"pag. 12 del documento, il gestore ha inserito la Tabella 2: Tempistiche di sviluppo Progetto; in riferimento a Proposta di nuovo Piano di Monitoraggio e Proposta di progetto di gestione delle acque meteoriche, viene indicata la data del 18/10/2023: si chiede di specificare cosa si intenda con tale data"*

Risposta:

La data specificata consiste nella presentazione degli elaborati consegnati in data 18/10/2023 insieme all'ulteriore documentazione presentata in sede di risposta al preavviso di diniego ex art. 10-bis l. 241/1991.

Richiesta:

4. *"Al par. 5 il gestore descrive la proposta progettuale relativa alla stabilizzazione aerobica dei rifiuti EER 191212 generati dalle operazioni di pretrattamento della FORSU, da eseguire lungo una della n. 12 corsie di maturazione del compost tramite insufflazione di aria all'interno del cumulo per l'abbattimento della residuale componente organica presente nel rifiuto. Sul punto si chiede al gestore di specificare i giorni di permanenza del cumulo all'interno della suddetta area, l'eventuale presenza di sistemi di controllo dei parametri di processo (umidità, temperatura, etc.), le modalità con cui sarà garantita la separazione del suddetto cumulo da quello adiacente dedicato alla maturazione del compost; si segnala inoltre all'AC l'opportunità di valutare l'eventuale necessità di autorizzare le suddette attività quali operazioni di cui all'allegato C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/06."*

Risposta:


Si specifica che la permanenza del cumulo corrisponderà al raggiungimento di 60 m³ di rifiuto, che corrisponde al 75% della volumetria totale della corsia dedicata. I parametri di processo controllati presso la stessa consistono:



- nel rilevamento della temperatura delle corsie;
- ciclo di funzionamento dell'insufflazione;
- rilevamento perdite di carico del materiale.

Tutti i dati saranno gestiti e comunicati attraverso apposito sistema PLC.

La separazione del cumulo da quello adiacente dedicato alla maturazione del compost sarà garantita grazie all'utilizzo di new jersey rappresentato nella figura seguente:



2.3 PLANIMETRIA "LAYOUT MATERIE PRIME E AUSILIARIE, PRODOTTI FINITI E RIFIUTI"

Richiesta:

5. "Alla luce della proposta progettuale di cui al precedente punto 4, si chiede di aggiornare l'ubicazione dell'area dedicata allo stoccaggio del sovrvallo da trattamento meccanico (EER 191212), individuata nella corsia n. 12 dell'area di maturazione del compost; allo stesso modo dovrà essere indicata anche la modalità proposta di separazione delle corsie a mezzo di setti."

Risposta:

Quanto richiesto è stato indicato nella planimetria allegata e revisionata (Ns. Rif. 3211_5811_T03_Rev1_Layout Stoccaggi). Si segnala che tale planimetria è già comprensiva delle modifiche che si intendono apportare allo stabilimento come discusso durante la Conferenza di Servizi e in sede di risposta al preavviso di diniego ex art. 10-bis l. 241/1991.



Richiesta:

6. *“Vista inoltre l’ulteriore proposta di riutilizzo dei liquidi di processo (condense biogas, colaticci area biocelle e pretrattamento, acque meteoriche bacino di desolfurazione e pompe del digestore, scarichi scrubber, colaticci biofiltro, scarichi di processo area upgrading) per la bagnatura dei cumuli nelle biocelle e che la stessa comporta la raccolta separata delle acque di lavaggio ruote dai restanti liquidi, si chiede di identificare nella planimetria l’ubicazione del nuovo serbatoio denominato VP4 all’interno del quale saranno stoccate tali acque.”*

Risposta:

Quanto richiesto è stato indicato nella planimetria allegata e revisionata (Ns. Rif. 3211_5811_T03_Rev1_Layout Stoccaggi).

2.4 PROPOSTA DI PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Richiesta:

13. *“Si chiede di inserire nel documento uno specifico paragrafo ove siano riportate le seguenti condizioni di carattere generale:*

13.1. Il gestore predisporrà un accesso permanente e sicuro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 per la sicurezza degli operatori, ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- pozzetti di campionamento degli scarichi delle acque meteoriche;*
- punti di misura delle emissioni sonore nel sito;*
- punti di campionamento delle emissioni in atmosfera;*
- aree di stoccaggio dei rifiuti;*
- piezometri;*
- vasche di stoccaggio reflui/percolati.*

13.2. Al fine di consentire lo svolgimento dell’attività di controllo di ARPA, il gestore comunicherà, tramite PEC al Dipartimento provinciale di Lecce, 15 giorni prima, l’inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall’AIA.

13.3. Il gestore conserverà i risultati analitici dei campionamenti prescritti, su registro o con altre modalità, per un periodo di almeno 10 anni e comunque per tutta la durata dell’AIA e che la registrazione dovrà sempre essere a disposizione dell’Autorità di Controllo.

13.4. Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore predisporrà una relazione relativa all’anno solare precedente in cui siano sintetizzati i risultati dell’attuazione del piano di monitoraggio e controllo (cfr. par. “REPORTING” punto 46.3).

13.5. Tutti i macchinari, il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell’impianto all’AIA, dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o specifici programmi di manutenzione adottati dal gestore; tutti i controlli effettuati sui macchinari dovranno essere registrati su apposito registro ed essere sempre a disposizione dell’Autorità di Controllo.

13.6. All’atto di cessazione definitiva dell’attività, il gestore predisporrà un piano per individuare le misure adeguate affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione delle attività e il sito sia ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale (art. 29-sexies comma 9-quinquies del D. Lgs. n. 152/06).”

Risposta:

Il paragrafo richiesto è stato inserito all’interno dell’elaborato dedicato (Ns. Rif. 3211_5939_R04_Rev1_Piano di Monitoraggio e Controllo capitolo 14).



2.4.1 Sistema di gestione ambientale

Richiesta:

14. *“Nel prendere atto che il gestore sta provvedendo alla redazione e conseguente implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme alla norma UNI EN ISO 1400:2015, come riportato nel documento “RELAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE BAT DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 E PROPOSTA DI ADEGUAMENTO” in riferimento alla BAT 1, si chiede di specificare nel documento in oggetto “PROPOSTA PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO”, che il SGA comprenderà un Piano della formazione del personale, relativamente agli aspetti ambientali che la mansione specifica comporta, nonché alla gestione degli impianti che possono avere impatti sull’ambiente. Il Piano dovrà essere adeguatamente documentato e prevedere registrazioni relative all’attività formativa svolta. Il SGA dovrà prevedere l’esecuzione di audit (interni e/o esterni), i cui esiti e relative azioni intraprese dovranno essere riportati nella Relazione annuale (cfr. punto 46.3).”*

Risposta:

L’informazione richiesta è stata inserita all’interno dell’elaborato dedicato (Ns. Rif. 3211_5939_R04_Rev1_Piano di Monitoraggio e Controllo paragrafo 1.2).

È stata inoltre redatta anche apposita procedura contenente il piano della formazione di cui sopra (Ns. Rif. P-SGA01 Piano di Formazione degli Operatori SGA).

2.4.2 Materie prime e prodotti in ingresso

Richiesta:

15. *“Si chiede di specificare, al par. 2.1 Materie prime in ingresso, che in occasione della predisposizione e trasmissione della Relazione annuale (cfr. punto 46.3), il gestore comunicherà il consumo annuo delle materie prime/ausiliarie/intermedi utilizzando il modello predisposto in Tabella 3.”*

Risposta:

L’informazione richiesta è stata inserita all’interno dell’elaborato dedicato (Ns. Rif. 3211_5939_R04_Rev1_Piano di Monitoraggio e Controllo paragrafo 2.1).

Richiesta:

16. *“Si chiede di inserire al par. 2.2 Rifiuti in ingresso che, in occasione della predisposizione e trasmissione della Relazione annuale (cfr. punto 46.3), il gestore comunicherà i quantitativi di rifiuti in ingresso per singolo codice EER e per ogni operazione di recupero (avendo cura di specificare il quantitativo di rifiuti gestito in R13 per l’operazione di trasferimento).”*

Risposta:

L’informazione richiesta è stata inserita all’interno dell’elaborato dedicato (Ns. Rif. 3211_5939_R04_Rev1_Piano di Monitoraggio e Controllo paragrafo 2.2).

Richiesta:

17. *“Si chiede di inserire al par. 3 Risorse idriche che, in occasione della predisposizione e trasmissione della Relazione annuale (cfr. punto 46.3), il gestore comunicherà i quantitativi di acqua consumata e riutilizzata nell’anno di riferimento del report, utilizzando i modelli predisposti nelle Tabella 8 e 9 del Piano.”*

**Risposta:**

L'informazione richiesta è stata inserita all'interno dell'elaborato dedicato (Ns. Rif. 3211_5939_R04_Rev1_Piano di Monitoraggio e Controllo paragrafo 3).

Richiesta:

18. *"Si chiede di specificare al par. 4 Combustibili che la rendicontazione dei consumi di combustibili utilizzati all'interno dello stabilimento sarà riportata anche nella Relazione annuale (cfr. punto 46.3) secondo lo schema riportato in Tabella 10."*

Risposta:

L'informazione richiesta è stata inserita all'interno dell'elaborato dedicato (Ns. Rif. 3211_5939_R04_Rev1_Piano di Monitoraggio e Controllo paragrafo 4).

Richiesta:

19. *"Si chiede di meglio specificare la frase riportata al par. 5 Consumi energetici in premessa alla Tabella 12, chiarendo che il gestore monitorerà con frequenza mensile i consumi energetici dello stabilimento e che provvederà a comunicare tali dati in occasione della trasmissione della Relazione annuale (cfr. punto 46.3)."*

Risposta:

L'informazione richiesta è stata inserita all'interno dell'elaborato dedicato (Ns. Rif. 3211_5939_R04_Rev1_Piano di Monitoraggio e Controllo paragrafo 5).

2.4.3 Emissioni in atmosfera

Richiesta:

20. *"Nel par. 6.1 Emissioni convogliate si segnala un refuso: la Tabella 14 Parametri monitorati per la torcia di emergenza contiene le informazioni relative agli eventi di accensione della torcia invece dei parametri di monitoraggio del punto di emissione E2. Al fine di caratterizzare le eventuali quote di biogas inviato in torcia, si chiede di:*

- denominare la Tabella 14 Registro degli eventi di accensione, integrando l'informazione "descrizione causa dell'evento" e specificando che il quantitativo di biogas (Nm³) sia relativo all'evento di accensione e di inserirla nell'apposito Registro degli eventi di accensione;
- inserire la tabella relativa al monitoraggio del biogas in ingresso alla torcia, come indicato:

Sigla punto di emissione	Origine emissione	Altezza punto di emissione (m)	Quota del punto/i di prelievo	Parametro	Metodo di misura	Freq. di monitoraggio	Modalità di registrazione
E2	(Indicazione a carico del gestore)	(Indicazione a carico del gestore)	(Indicazione a carico del gestore)	Volume di biogas (Nm ³)	(Indicazione a carico del gestore)	Mensile	Registro informatico e/o cartaceo
				Portata (Nm ³ /h)	(Indicazione a carico del gestore)		Registro informatico e/o cartaceo

- riportare le informazioni inserite nella tabella nella Relazione annuale (cfr. punto 46.3)."

Risposta:

L'elaborato dedicato (Ns. Rif. 3211_5939_R04_Rev1_Piano di Monitoraggio e Controllo) è stato modificato in base alle proposte di cui sopra.

**Richiesta:**

21. "Nel par. 6.2 Emissioni diffuse sono riportate in Tabella 15 Emissioni da biofiltro le caratteristiche del biofiltro assieme ai parametri oggetto di monitoraggio coi relativi valori limite, metodi di misura e frequenza di monitoraggio. Si chiede di integrare la tabella come di seguito indicato:"

Sigla punto di emissione	Origine emissione	Altezza punto di emissione (m)	Quota del punto/i di prelievo	Portata aeriforme [Nm ³ /h]	Parametro	VL (mg/Nm ³)	Metodo di misura	Sistema di abbattimento	Freq. di monitoraggio
E3	(Indicazione a carico del gestore)	1,8	(Indicazione a carico del gestore)	85.000	Polveri totali	5	UNI EN 13284 (rev. appl.)	Scrubber + biofiltro	Semestrale
					NH ₃	5	UNI EN 21877:2020		
					H ₂ S	1	UNI EN 11574:2015		
					Concentrazione di Odore	300	UNI EN 13725 (rev. appl.)		
					TVOC	20	UNI EN 12619 (rev. appl.)		

Risposta:

La tabella 15 è stata modificata come da richieste (Ns. Rif. 3211_5939_R04_Rev1_Piano di Monitoraggio e Controllo).

Richiesta:

22. "Nel par. 6.2.1 Parametri di processo biofiltro sono inseriti in Tabella 16 Parametri di processo biofiltro alcuni dei parametri di controllo dell'efficienza del biofiltro. Si reputa necessario inserire nella Tabella anche i controlli relativi al sistema di abbattimento scrubber, così come indicati nell'allegato 4 "Manuale impianto trattamento arie esauste", rinominando la Tabella 16 in Parametri di controllo dell'efficienza dei sistemi di abbattimento arie esauste. Si chiede, pertanto, di integrare la Tabella come di seguito indicato:"



Tabella xx – Parametri di controllo dell'efficienza dei sistemi di abbattimento arie esauste

Sigla punto di emissione	Origine emissione	Sistema di abbattimento	Parametro di controllo	Unità di misura	Freq. di monitoraggio	Modalità di registrazione e trasmissione
E3	(Indicazione a carico del gestore)	Scrubber	Portata liquido di lavaggio	(Indicazione a carico del gestore)	(Indicazione a carico del gestore)	(Indicazione a carico del gestore)
			pH liquido di lavaggio	(Indicazione a carico del gestore)	(Indicazione a carico del gestore)	(Indicazione a carico del gestore)
		Biofiltro	Portata	(Indicazione a carico del gestore)	(Indicazione a carico del gestore)	(Indicazione a carico del gestore)
			Perdita di carico	(Indicazione a carico del Gestore)	(Indicazione a carico del gestore)	
			Temperatura aria	(Indicazione a carico del gestore)	(Indicazione a carico del gestore)	
			Umidità	(Indicazione a carico del gestore)	In continuo	
			Temperatura biomassa del biofiltro	(Indicazione a carico del gestore)	(Indicazione a carico del gestore)	

Risposta:

La tabella 16 è stata integrata come da richieste (Ns. Rif. 3211_5939_R04_Rev1_Piano di Monitoraggio e Controllo)

Richiesta:

23. "Si chiede, inoltre, di inserire nel par. 6.2.1 le seguenti prescrizioni inerenti la sostituzione del letto biofiltrante:

23.1 la sostituzione dei letti biofiltranti dovrà essere eseguita preferibilmente in periodi in cui sia meteorologicamente limitata la diffusione di odori (stagione invernale);

23.2 nel caso in cui dagli autocontrolli relativamente a parametri tecnici di efficienza risultassero valori anomali, la sostituzione del supporto biofiltrante dovrà essere anticipata rispetto alla normale scadenza;

23.3 la data, la durata e la tipologia delle operazioni di manutenzione dei biofiltri dovranno essere comunicati con almeno 15 giorni di anticipo all'A.C. e ad ARPA Puglia; anche il termine dei lavori di manutenzione ai biofiltri (registrazione di avvenuta manutenzione) dovrà essere comunicato agli Enti indicati;

23.4 la sostituzione dei letti biofiltranti deve essere condotta in modo da determinare la fermata (per il minor tempo possibile) di 1 modulo di biofiltro per volta; l'esercizio a regime ridotto è da considerarsi una condizione temporanea e limitata nel tempo."

Risposta:

Il paragrafo 6.2.1 è stato integrato come da richieste (Ns. Rif. 3211_5939_R04_Rev1_Piano di Monitoraggio e Controllo)



Richiesta:

24. *“Si chiede di inserire nello stesso paragrafo la procedura di campionamento al punto di emissione E3 – biofiltro secondo i dettami della norma di riferimento UNI EN 13725:2022.”*

Risposta:

All'interno della Tabella 15 del PMC è stato inserito apposito riferimento alla norma citata in merito alla metodologia analitica della concentrazione di odori. Si segnala che i campionamenti saranno eseguiti secondo i dettami della norma sopra citata e saranno eseguiti da laboratori accreditati.

All'interno del rapporto di prova sarà indicato specifico riferimento all'utilizzo della norma.

Richiesta:

25. *“Si chiede di inserire le indicazioni riguardanti la strumentazione e la metodologia utilizzata per la misurazione dell'umidità superficiale del biofiltro e di integrare tali informazioni nel documento “Manuale impianto trattamento arie esauste” All. 4.”*

Risposta:

L'umidità superficiale del biofiltro non viene misurata. Come mostrato all'interno del PMC, viene misurata l'umidità dell'aria in ingresso al biofiltro tramite SCADA.

Richiesta:

26. *“Nel par. 6.3 Emissioni odorigene si riscontra un refuso: nella Tabella 17 Emissioni odorigene diffuse sono indicati i parametri della L.R. 16 aprile 2015, n. 23 con i valori limite e frequenza di monitoraggio relativi al punto di emissione E3 (biofiltro) con riferimento ai punti di campionamento indicati in Tabella 19. La Tabella 19 è la tabella riferita agli scarichi idrici dell'insediamento. L'indicazione corretta è relativa alla Tabella 18 Punti di campionamento esterni (recettori) impatto odorigeno.*

Tale monitoraggio è, però, riferito alle emissioni diffuse monitorate nei n. 5 punti di campionamento al perimetro dell'impianto, le cui coordinate sono inserite nella Tabella 18 e non al punto di emissione E3, biofiltro.

In merito a tale proposta di monitoraggio si premette che la L.R. n. 23/2015 è stata abrogata e sostituita dalla L.R. n. 32/2018 che risulta però inapplicabile nell'ambito delle Autorizzazioni integrate ambientali. Inoltre, si sottolinea che il monitoraggio olfattometrico in aria ambiente, effettuato in maniera estemporanea e programmata, fornisce informazioni spesso limitate e non efficaci allo scopo.

In luogo di tale monitoraggio, pertanto, si ritiene opportuna l'installazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle sostanze odorigene al confine dello stabilimento con le seguenti caratteristiche:

- a) *il sistema di monitoraggio dovrà essere in grado di surrogare la misura di concentrazione di odore, restituendo un segnale correlabile con le misure ottenute mediante olfattometria dinamica (UNI EN 13725/2022).*
- b) *Potrà essere costituito anche da diverse tipologie di analizzatori in continuo, in grado di misurare: singole sostanze chimiche, considerate traccianti dell'odore, più sostanze chimiche singolarmente o cumulativamente, o parametri surrogati (altri composti chimici non odorigeni), relazionati con la concentrazione di odore.*
- c) *Potrà essere costituito anche da diverse tipologie di analizzatori in continuo, in grado di misurare: singole sostanze chimiche considerate traccianti dell'emissione, più sostanze chimiche (singolarmente o cumulativamente) o parametri surrogati (composti non odorigeni). A titolo di esempio, si elenca una serie di possibili strumenti utilizzabili:*
 - *Strumenti non specifici, quali rilevatori a ionizzazione di fiamma – FID – o a fotoionizzazione – PID*



per la determinazione di composti organici totali o degli idrocarburi non metanici (NMHC);

- Analizzatori di H₂S;*
- Analizzatori di NH₃;*
- Gas-cromatografi da campo.*

- d) *Dovrà essere integrato con la misura di concentrazione di odore. È, pertanto, necessario che esso sia affiancato da sistemi di campionamento olfattometrico, attivabili automaticamente o manualmente. I campionatori olfattometrici saranno attivati dal gestore o dall'attività di controllo al fine di determinare il valore di concentrazione di odore tramite olfattometria dinamica verificatosi a seguito di:*
- superamento di valori soglia dei parametri monitorati in continuo, in accordo con uno specifico protocollo condiviso con ARPA Puglia;*
 - segnalazioni di molestia olfattiva da parte dei cittadini, in accordo con uno specifico protocollo condiviso con ARPA Puglia.*
- e) *Inoltre, dovrà essere garantito ad ARPA Puglia l'accesso in remoto ai dati di monitoraggio in continuo.*
- f) *Il Gestore dovrà inoltre trasmettere agli Enti i risultati delle analisi condotte in caso di attivazione del campionamento olfattometrico.*
- g) *La proposta per il monitoraggio al confine dell'impianto che tenga conto delle indicazioni su elencate dovrà essere presentata dal Gestore ad ARPA Puglia per le valutazioni di competenza."*

Risposta:

Calimera BIO Srl si è attivata per richiedere appositi preventivi per l'installazione di un sistema di monitoraggio odori in continuo conforme alle richieste di ARPA Puglia. La documentazione tecnica e l'implementazione del PMC saranno condivise in un secondo momento insieme al Piano di Gestione degli Odori redatto in conformità a quanto richiesto dalla BAT n. 12 (Decisione di esecuzione UE 2018/1147) e in riferimento a quanto indicato al punto 54 del Parere ARPA Puglia.

2.4.4 Emissioni in acqua**Richiesta:**

27. *"Attesa la presenza di scarichi su suolo, si chiede al gestore di indicare su apposita planimetria le eventuali opere di captazione di acque sotterranee destinate al consumo umano nel raggio di 500 metri."*

Risposta:

La planimetria di cui sopra è stata implementata e allegata al set documentale presentato in questa fase (Ns. Rif. 3211_5939_T08_Rev0_Opere di captazione idrica). La distanza dell'impianto dalla più prossima delle opere di captazione è di circa 3.000 m. (Fonte: SIT Puglia http://www.sit.puglia.it/portal/portale_pianificazione_regionale/Piano%20di%20Tutella%20delle%20Acque/WMS)

Richiesta:

28. *"Si chiede di specificare al par. 7 Emissioni idriche che il gestore riporterà nella Relazione annuale (cfr. punto 46.3) un riepilogo dei controlli eseguiti corredato di relative evidenze documentali (verbali di campionamento e relativi rapporti di prova)."*

Risposta:

L'informazione richiesta è stata inserita nell'elaborato dedicato (Ns. Rif. 3211_5939_R04_Rev1_Piano di Monitoraggio e Controllo).



Richiesta:

29. *“Rispetto al monitoraggio delle acque meteoriche di seconda pioggia trattate, riportato nella Tabella 21, si chiede di:*

- *denominare correttamente il punto di campionamento delle acque in uscita dall'impianto 1 (AM1_SP in luogo di AMI1-SP);*
- *espungere dal set analitico proposto il parametro tensioattivi totali a cui è stato attribuito un valore limite pari a 0,5 mg/l atteso che la Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. n. 152/06, a cui il gestore fa riferimento nella definizione del set analitico da ricercare e dei relativi VL, non prevede tale parametro.”*

Risposta:

Le correzioni richieste sono state apportate alla Tabella 21 (Ns. Rif. 3211_5939_R04_Rev1_Piano di Monitoraggio e Controllo).

Richiesta:

30. *“Rispetto al monitoraggio delle acque meteoriche di prima pioggia trattate, riportato nella Tabella 22, si fa richiesta di modificare la dicitura “pesticidi fosfati” in “pesticidi fosforati”.”*

Risposta:

Il refuso segnalato è stato corretto (Ns. Rif. 3211_5939_R04_Rev1_Piano di Monitoraggio e Controllo).

Richiesta:

31. *“Rispetto ai controlli eseguiti sui sistemi di trattamento acque, riportato nella Tabella 23, si chiede al gestore di prevedere, all'interno del registro di manutenzione, l'inserimento di tutti i dati relativi ai controlli effettuati trimestralmente (data esecuzione controllo, esito controllo, eventuali manutenzioni eseguite, etc.).”*

Risposta:

Le informazioni richieste sono state inserite nella Tabella 23 (Ns. Rif. 3211_5939_R04_Rev1_Piano di Monitoraggio e Controllo).

2.4.5 Emissioni sonore – radiazioni ionizzanti

Richiesta:

“In merito all'agente rumore e alla matrice radiazioni ionizzanti si rimanda al parere della competente U.O.S. Agenti Fisici del DAP di Lecce prot. ARPA Puglia n. 76867 del 22/11/2023 allegato al presente parere.”

Risposta:

Si provvede ad allegare la relazione di radioprotezione richiesta.

2.4.6 Rifiuti

Richiesta:

32. *“Si chiede di integrare il par. 10 Rifiuti prodotti come di seguito rappresentato:*



- 32.1 Integrare la Tabella 29 predisposta con le ulteriori informazioni riportate nello schema esemplificativo di seguito proposto e popolarla con le informazioni/caratteristiche relative alle aree di stoccaggio dei rifiuti prodotti individuate in planimetria T03 Layout Materie Prime e ausiliari, prodotti finiti e rifiuti (cfr. punti 5 e 6); si chiede di associare a tali aree un identificativo alfanumerico da riportare sia in planimetria che nella stessa tabella (campo "sigla identificativa").

Tabella xx - aree di stoccaggio rifiuti prodotti

sigla identificativa	coordinate /ubicazione	codici EER presenti	stato fisico del rifiuto	fase di provenienza	modalità di stoccaggio	caratteristiche e area	capacità istantanea massima (t o m3)
					es. balle, cumuli, cassoni etc.	es. piazzale esterno, area confinata, etc.	

- 32.2 Esplicitare il criterio che si intende adottare per la gestione dei depositi temporanei (temporale o quantitativo ai sensi dell'art. 185-bis del D. Lgs. n. 152/06 e smi).
- 32.3 Specificare, anche a mezzo dello schema esemplificativo di seguito riportato, che il gestore effettuerà la caratterizzazione preventiva dei rifiuti prodotti a norma di legge e che la classificazione sarà eseguita nel rispetto del Decreto MITE n. 47 del 09/08/2021.

Tabella xx - Classificazione e ammissibilità presso impianti di destino dei rifiuti in uscita

Tipologia di intervento	Parametri	Frequenza	Modalità di registrazione
Caratterizzazione e classificazione ai sensi del Decreto MITE n. 47 del 09/08/2021	I parametri da ricercarsi devono essere correlati al processo produttivo che genera il rifiuto e alle sostanze pericolose utilizzate. Il verbale di campionamento deve essere sempre allegato al certificato, insieme a tutta la documentazione tecnica utilizzata ai fini della classificazione	Annuale e ad ogni modifica del ciclo produttivo o delle sostanze utilizzate che potrebbero influire sulla pericolosità del rifiuto prodotto	
Analisi chimica per verifica conformità impianti di destino	D.Lgs 36/03, così come modificato dal D.Lgs 121/2020, DM 5/02/98 o comunque quelli richiesti dall'impianto di smaltimento	Almeno annuale o con la frequenza richiesta dal destinatario	

- 32.4 Prevedere un periodico controllo visivo dello stato dei depositi temporanei specificandone la frequenza, le modalità del controllo e le modalità di registrazione; a titolo esemplificativo, si propone la seguente tabella.

Tabella xx - controlli visivi su deposito temporaneo

Identificativo deposito temporaneo	Modalità di controllo stato stoccaggio	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Aree di stoccaggio esterne (per rifiuti allo stato solido)	Controllo visivo su idoneità modalità di stoccaggio	trimestrale	Registrazione trimestrale su registro di gestione interno
Aree di stoccaggio rifiuti allo stato liquido in contenitori stagni con bacino di contenimento	Controllo visivo della tenuta dei contenitori dei rifiuti e del bacino di contenimento	trimestrale	Registrazione trimestrale su registro di gestione interno

I controlli sui rifiuti prodotti dovranno includere anche la verifica della presenza di idonea cartellonistica riportante il codice EER, eventuali classi di pericolosità e norme di comportamento e manipolazione, la verifica dell'integrità dei contenitori dedicati, i quantitativi in deposito, etc. I verbali di ispezione dovranno essere conservati e gli esiti delle ispezioni dovranno essere descritti nella Relazione annuale (cfr. punto 46.3).

- 32.5 Prevedere un periodico controllo delle giacenze nelle aree di deposito temporaneo; di tali attività ne dovrà essere data evidenza tramite registrazione delle verifiche eseguite, da effettuare con frequenza almeno mensile, secondo il seguente schema esemplificativo.

**Tabella xx - controlli dei quantitativi in deposito temporaneo**

Area di stoccaggio	Coordinate / ubicazione	Data del controllo	Codici EER presenti	Stato fisico dei singoli rifiuti	Fase di provenienza	Modalità di stoccaggio	Quantità presenti al momento del controllo (t o m3)

- 32.6 Specificare che annualmente, in occasione della trasmissione della Relazione annuale (cfr. punto 46.3), il gestore comunicherà le quantità di rifiuti prodotti per ogni codice EER, l'attività di provenienza e il relativo destino finale (recupero/smaltimento), secondo lo schema di seguito riportato."

Tabella xx - rifiuti prodotti: rendicontazione annuale

EER	quantità prodotta	quantità in uscita	quantità complessiva in giacenza	impianto di smaltimento/ recupero finale	Rif. documentazione di analisi di conformità requisiti tecnici e ambientali	modalità di registrazione dei controlli effettuati
				indicare sia il codice dell'operazione D o R che la denominazione dell'impianto di destino	per ciascun lotto di rifiuto prodotto	

Risposta:

Le tabelle e le informazioni richieste sono state inserite nell'elaborato dedicato (Ns. Rif. 3211_5939_R04_Rev1_Piano di Monitoraggio e Controllo).

2.4.7 Prodotti in uscita**Richiesta:**

33. "Si chiede di inserire in premessa alle Tabelle 31 e 32 del par. 11.1 End of waste, che il gestore provvederà a comunicare nella Relazione annuale (cfr. punto 46.3) le informazioni riportate nelle citate tabelle in relazione ai prodotti end of waste generati dai processi di recupero attuati (biometano e compost)."

Risposta:

Le informazioni richieste sono state riportate all'interno del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Richiesta:

34. "Rispetto alla cessazione della qualifica di rifiuto del biometano, di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 199/2021, e ai controlli che il gestore intende eseguire ai fini della verifica del rispetto dei parametri di qualità definiti dal DM 02/03/2018, ovvero dalle norme del DM 19 febbraio 2007 e smi ("Regola tecnica sulle caratteristiche chimicofisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare"), si chiede al gestore di specificare alla Tabella 34 del par. 11.1.1 Biometano i valori di accettabilità definiti dalla suddetta regola tecnica per le diverse componenti e proprietà fisiche ricercate, quando previsti. Si chiede inoltre di integrare la stessa Tabella 34 con gli ulteriori parametri chimici e fisici previsti dalla norma ma non annoverati in tabella (ad es. nbutano, zolfo totale, zolfo da mercaptani, etc.)."

**Risposta:**

Le informazioni richieste sono state inserite all'interno del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Richiesta:

35. "Si chiede di prevedere l'esecuzione di controlli trimestrali sull'area dedicata allo stoccaggio del compost i cui esiti dovranno essere descritti nella Relazione annuale (cfr. punto 46.3), come da schema esemplificativo proposto di seguito. I controlli dovranno includere la verifica della presenza della cartellonistica, etichettatura e dei presidi di sicurezza, nonché l'idoneità strutturale e impiantistica delle aree adibite allo stoccaggio; inoltre dovrà essere verificato che i tempi e le modalità di stoccaggio siano tali da non inficiare le caratteristiche dei materiali ai fini del riutilizzo. I verbali di ispezione dovranno essere conservati."

Tabella xx - controlli trimestrali su aree di stoccaggio end of waste in uscita

Identificativo area di stoccaggio	Coordinate/ubicazione	Data del controllo	Tipologia materiale	Quantità presente (t o m3)	Controllo visivo su idoneità modalità di stoccaggio	Modalità registrazione

Risposta:

Le informazioni richieste sono state inserite all'interno del paragrafo "Controlli triennali sui prodotti EoW" all'interno del Piano di Monitoraggio e Controllo.

2.4.8 Monitoraggio acque sotterranee e suolo

Richiesta:

36. "Si chiede di inserire e debitamente compilare, al par. 8.1 Acque sotterranee, la seguente tabella riepilogativa delle caratteristiche dei piezometri PZ1, PZ2 e PZ3 utilizzati per il monitoraggio del corpo idrico sotterraneo."

Tabella xx - Descrizione piezometri monitoraggio falda

Sigla identificativa	Coordinate	Quota del boccapozzo (m sul l.m.)	Lunghezza piezometro (m)	Profondità tratti fenestrati (da m...a m...)	Livello statico (m sul l.m.)	Soggiacenza statica da boccapozzo (m)

Risposta:

La tabella di cui sopra è stata inserita e compilata dove indicato all'interno del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Richiesta:

37. "Allineare la denominazione dei piezometri tra quella definita al par. 8.1 del PMC (PZ1, PZ2 e PZ3) e quella riportata nella planimetria T01 "Layout proposta punti di monitoraggio" (P1, P2 e P3)."

Risposta:

La denominazione dei piezometri è stata allineata con quella dell'elaborato grafico di cui sopra.

**Richiesta:**

38. *“In linea con quanto disciplinato dall’art. 29-sexies, comma 6-bis del D. Lgs. n. 152/06, si chiede di integrare il par. 8.2 Suolo e sottosuolo con una proposta di monitoraggio della matrice suolo che individui un punto/dei punti di indagine per il quale/i quali dovranno essere specificate: le coordinate, la frequenza di monitoraggio, la strategia e la modalità di campionamento, il profilo analitico e i valori limite di riferimento (CSC di cui alla colonna A o B della Tabella 1, Allegato 5 alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) a seconda della destinazione d’uso urbanistica dell’area in cui il punto individuato ricade. Attesa la presenza di uno scarico su suolo, in linea con quanto definito dalla LG SNPA n. 48/2023 “Linee guida per lo sviluppo del piano di monitoraggio e controllo. Revisione 2022”, si suggerisce il campionamento del suolo in corrispondenza delle aree interessate allo scarico, con frequenza almeno quinquennale.”*

Risposta:

All’interno del Piano di Monitoraggio e controllo è stata inserita apposita proposta di monitoraggio per la componente suolo e sottosuolo.

Richiesta:

39. *“Rispetto al monitoraggio proposto per la verifica dell’integrità dei manufatti interrati di cui al par. 8.2 Suolo e sottosuolo, si chiede di graduare la frequenza di monitoraggio anche in funzione dell’età/anno di installazione della vasca/cisterna. A titolo esemplificativo, si richiama la seguente “Tabella 26: Frequenza monitoraggio cisterne” estratta dalla “Linea guida per lo sviluppo del piano di monitoraggio e controllo. Revisione 2022” – LG SNPA n. 48/2023”*

Età della cisterna	Frequenza del controllo
se cisterna >30 anni	Annuale
se cisterna >20 <30 anni	Biennale
se cisterna >10 <20 anni	Triennale
se cisterna <10 anni	Quinquennale

Risposta:

Le informazioni sulla frequenza di monitoraggio delle vasche/cisterne sono state recepite e inserite all’interno del piano di monitoraggio e controllo.

Richiesta:

40. *“Si chiede, inoltre, di prevedere, all’interno del registro di manutenzione, l’inserimento di tutti i dati relativi ai controlli effettuati (data esecuzione controllo, esito controllo, eventuali manutenzioni eseguite, etc.).”*

Risposta:

È stato previsto l’inserimento di quanto indicato all’interno del piano di monitoraggio e controllo.



2.4.9 Parametri di processo

Richiesta:

41. *“Si richiede di integrare il PMC con uno specifico paragrafo dedicato al monitoraggio dei principali parametri di processo anche in linea con quanto previsto dalle BAT 36 e 38 (cfr. punto 61), specificando le relative frequenze di monitoraggio, se in continuo (temperatura, pH, pressione) o in discontinuo (umidità, etc.)”*

Risposta:

Il paragrafo di cui sopra è stato inserito nell’elaborato dedicato (Ns. Rif. 3211_5939_R04_Rev1_Piano di Monitoraggio e Controllo)

2.4.10 Gestione eventi accidentali

Richiesta:

42. *“Si chiede di integrare il par. 13 Gestione dell’impianto prevedendo la trasmissione, entro il giorno successivo all’evento incidentale, di un’ulteriore comunicazione (per mezzo PEC) che contenga, oltre agli elementi già elencati e riportati nella prima comunicazione, anche i seguenti:*

- a) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'ambiente;*
- b) l’analisi delle cause;*
- c) le misure di emergenza adottate;*
- d) le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si ripeta.*

I criteri minimi secondo i quali il gestore deve comunicare i suddetti incidenti o eventi imprevisti, che possano incidere significativamente sull’ambiente, sono principalmente quelli che danno luogo a rilasci incontrollati di sostanze inquinanti ai sensi dell’Allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e smi, a seguito di:

- a) superamenti dei limiti per le matrici ambientali;*
- b) malfunzionamenti dei presidi ambientali (ad esempio degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera e/o impianti di trattamento acque etc.);*
- c) danneggiamenti o rotture di apparecchiature/attrezzature (serbatoi, tubazioni, etc.) e degli impianti produttivi;*
- d) incendio;*
- e) esplosione;*
- f) gestione non adeguata degli impianti di trattamento rifiuti e dei presidi ambientali, da parte del personale preposto e che comportano un rilascio incontrollato di sostanze inquinanti;*
- g) interruzioni elettriche nel caso di impossibilità a gestire il processo produttivo con sistemi alternativi (es. gruppi elettrogeni) o in generale interruzioni della fornitura di utilities;*
- h) rilascio non programmato e non controllato di qualsiasi sostanza pericolosa (infiammabile e/o tossica) da un contenimento primario. Il contenimento primario può essere: ad esempio un serbatoio, recipiente, tubo, autobotte, ferrocisterna, apparecchiatura destinata a contenere la sostanza o usata per il trasferimento dello stesso;*
- i) eventi naturali.*



Alla conclusione dello stato di allarme, il gestore dovrà redigere e trasmettere, per mezzo sia di mail che PEC, all'Autorità Competente, ai Comuni interessati e al Dipartimento ARPA Puglia di Lecce, un rapporto conclusivo che contenga le seguenti informazioni:

- a) nome del gestore e della società che controlla l'impianto;
- b) collocazione territoriale (indirizzo o collocazione geografica);
- c) nome dell'impianto e unità di processo sorgente emissione in situazione di emergenza;
- d) punto di rilascio (anche mediante georeferenziazione);
- e) tipo di evento/superamento del limite (descrizione dettagliata dell'incidente o evento imprevisto);
- f) data, ora e durata dell'evento occorso;
- g) elenco delle sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento 1907/06);
- h) stima della quantità totale in kg delle sostanze emesse; la stima può essere anche basata, nel caso di superamenti del limite, sui dati di monitoraggio e, nel caso di incidente con rilascio di sostanze, su misure di volumi e/o pesi di sostanze contenute in serbatoi (la metodologia di stima dovrà essere descritta all'interno del rapporto);
- i) analisi delle cause (Root cause analysis), nella forma più accurata possibile per quanto riguarda la descrizione, che hanno generato il rilascio;
- j) azioni intraprese per il contenimento e/o cessazione dell'evento (manovre effettuate per riportare sotto controllo la situazione di emergenza e le iniziative ultimate per ricondurre in sicurezza l'impianto) ed eventuali azioni future da implementare."

Risposta:

Le informazioni richieste sono state inserite in un paragrafo dedicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo (Ns. Rif. 3211_5939_R04_Rev1_Piano di Monitoraggio e Controllo)

2.4.11 Indicatori di prestazione

Richiesta:

43. "Si chiede di individuare degli indicatori di performance che prendano a riferimento, al numeratore, del consumo di risorsa/inquinante emesso/rifiuto generato e, al denominatore, della quantità di rifiuto in ingresso trattata dall'installazione; a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si propongono i seguenti indicatori:"

Tabella xx - indicatori di performance

indicatore	descrizione	unità di misura
Consumo specifico di energia	consumo di energia (MWh)/quantità (t) di rifiuto trattato	MWh/t
Consumo specifico di gasolio	consumo (m ³) di gasolio/quantità (t) di rifiuto trattato	L/t
Produzione specifica di rifiuto di scarto	quantità (t) di rifiuto di scarto/quantità (t) di rifiuto trattato	/
Indice di recupero EoW	quantità (t) di EoW prodotto/quantità (t) di rifiuto tratto	/
Indice di recupero acque	quantità (m ³) di acqua meteorica riutilizzata/consumo idrico totale (m ³)	/

Risposta:



Gli indicatori di performance sono stati individuati e inseriti all'interno dell'elaborato (Ns. Rif. 3211_5939_R04_Rev1_Piano di Monitoraggio e Controllo).

Richiesta:

44. *“Prevedere nel Piano che annualmente, in occasione della trasmissione della Relazione annuale, il gestore riepiloghi i valori degli indicatori di performance individuati per l'anno di riferimento (cfr. punto 46.3).”*

Risposta:

L'informazione richiesta è stata inserita all'interno del Piano di Monitoraggio e Controllo.

2.4.12 Metodi analitici, chimici e fisici

Richiesta:

45. *“Per ciascuna matrice ambientale, per cui sono previste attività di campionamento e analisi, il gestore dovrà riportare, nei relativi paragrafi, le metodiche analitiche ufficiali che saranno utilizzate dai laboratori di riferimento. Eventuali modifiche delle metodiche analitiche utilizzate, dovranno essere oggetto di comunicazione preventiva ad ARPA.”*

Risposta:

All'interno del Piano di Monitoraggio e Controllo è stato specificato che per ogni attività di campionamento e analisi all'interno dei Rapporti di Prova saranno obbligatoriamente indicati i metodi utilizzati.

Si segnala inoltre che le analisi e i campionamenti vengono eseguiti da specifici laboratori accreditati o strumentazione certificata e conforme alle norme UNI EN settoriali di riferimento.

2.4.13 Reporting

Richiesta:

46. *“Si chiede di inserire un paragrafo relativo alle attività di reporting in capo al gestore, in cui siano riportate le seguenti informazioni:*

- *Il gestore dovrà validare, valutare e archiviare tutti i documenti di registrazione relativi alle attività di monitoraggio presso l'archivio dell'installazione, comprese le copie dei certificati di analisi e i risultati dei controlli effettuati dai fornitori esterni.*
- *Tutti i dati dovranno essere conservati su idoneo supporto informatico per un periodo di almeno 10 anni e comunque per tutta la durata dell'AIA e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti, ad eccezione dei casi in cui la normativa prevede tempistiche differenti.*
- *Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente e al DAP di Lecce di ARPA Puglia un report annuale in cui sia riportata la sintesi dei risultati dell'attuazione del PMC relativo all'anno solare precedente e una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'installazione alle condizioni prescritte dall'AIA. I dati forniti nel report annuale dovranno essere trasmessi anche su supporto informatico. Nel seguito si riporta un elenco delle informazioni minime da inserire nel report:*
 - a) quantità di materie prime/ausiliarie utilizzate (cfr. punto 15)*
 - b) quantità di rifiuti in ingresso e trattati (cfr. punto 16)*
 - c) quantità di combustibili utilizzati (cfr. punto 18)*
 - d) consumi idrici (cfr. punto 17)*
 - e) consumi energetici (cfr. punto 19)*



- f) quantitativi di acque recuperate (cfr. punto 17)*
- g) quantitativi di rifiuti prodotti e avviati a recupero/smaltimento (cfr. punto 32.6)*
- h) risultati della caratterizzazione dei rifiuti prodotti (cfr. punto 32.3)*
- i) quantità materiali end of waste prodotti (cfr. punto 33)*
- j) risultati dei controlli sulle aree di deposito del materiale end of waste (cfr. punto 35)*
- k) risultati dei controlli sulle aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti (cfr. punti 32.4 e 32.5)*
- l) valori indicatori di performance (cfr. punto 44)*
- m) incidenti/imprevisti/guasti/malfunzionamenti occorsi (cfr. punto 42)*
- n) risultati degli autocontrolli (in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica) delle emissioni in atmosfera (cfr. punto 20.3)*
- o) manutenzioni straordinarie effettuate sui sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate*
- p) risultati degli autocontrolli (in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica) degli scarichi idrici (cfr. punto 28)*
- q) risultati dei rilievi fonometrici effettuati e eventuali interventi attuati per ridurre l'impatto acustico*
- r) risultati degli autocontrolli (in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura) delle acque sotterranee e del suolo (cfr. punti 36 e 38)*
- s) esiti verifiche e manutenzioni su vasche/serbatoi/tubazioni interrato (cfr. punto 39)*
- t) esiti audit interni/esterni SGA (cfr. punto 14)*
- *Entro il 30 aprile di ogni anno il gestore dovrà provvedere alla compilazione del Catasto delle Emissioni Territoriali (CET) ai sensi della DGR n. 180 del 19/02/2014."*

Risposta:

Il paragrafo relativo al reporting è stato implementato nel Piano di Monitoraggio e Controllo (Ns. Rif. 3211_5939_R04_Rev1_Piano di Monitoraggio e Controllo)

2.5 PLANIMETRIA T02 – “LAYOUT EMISSIONI IN ATMOSFERA” – REV. OTTOBRE 2023

Richiesta:

47. *“Si chiede di indicare in planimetria l’ubicazione del sistema scrubber.”*

Risposta:

L’ubicazione dello scrubber è stata indicata nelle planimetrie allegate al set documentale relativo al riesame AIA (Ns. Rif. 3211_5811_R01_T02_REV1_EMISSIONI ATM).

2.6 ALLEGATO 02 - “RELAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE BAT DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 E PROPOSTA DI ADEGUAMENTO” - REV. OTTOBRE 2023

Richiesta:

48. *“In merito alle disposizioni delle BAT 1 relative all’istituzione e applicazione di un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche definite dalla BAT stessa, il gestore dichiara che “sta provvedendo alla redazione e conseguente applicazione di un Sistema di Gestione Ambientale in conformità con quanto richiesto dalla norma UNI EN ISO 14001:2005, tale sistema, che verrà completato entro giugno 2024, andrà a soddisfare tutti i requisiti richiesti dalla BAT”. Sul punto si ritiene opportuno, viste le finalità del procedimento de quo, che il gestore produca in questa fase procedimentale, a corredo della documentazione tecnica oggetto di valutazione, almeno i seguenti elaborati che la BAT chiede e che*



confluiranno in seguito nel sistema di gestione ambientale: inventario dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi – cfr. BAT 3 (v. punto 50); piano di gestione dei residui (cfr. sez. 6.5 delle BAT Conclusions); piano di gestione degli odori - cfr. BAT 12 (v. punto 54), piano di gestione in caso di incidente – cfr. BAT 21 (v. punto 59); piano di gestione del rumore e delle vibrazioni – cfr. BAT 17 (v. punto 56); piano di formazione degli operatori (cfr. punto 14). Ciò ai fini delle necessarie valutazioni di rispondenza dei suddetti elaborati ai requisiti della BAT, non procrastinabili a fasi procedurali differenti dalla presente.”

Risposta:

Viene trasmessa la procedura e relativi allegati inerenti al piano di formazione degli operatori (Ns. Rif. P-SGA01 Piano di Formazione degli Operatori SGA). La restante documentazione richiesta sarà presentata in seconda consegna in tempistiche brevi.

Richiesta:

51. “Rispetto alle tecniche indicate dalla BAT 4.b in relazione all’adeguatezza della capacità del deposito dei rifiuti, il gestore ha specificato che il quantitativo di FORSU in ingresso all’interno della fossa di ricezione è quello definito in autorizzazione e il tempo di residenza è pari massimo a 2 giorni, necessario per l’alimentazione del digestore anaerobico. Si chiede di specificare se a fine settimana (venerdì pomeriggio), la fossa è mantenuta vuota o il rifiuto permane in stoccaggio oltre i 2 giorni dichiarati, fino a lunedì mattina. Si chiede al gestore di esplicitare nel presente documento anche le capacità massime dei depositi temporanei dei rifiuti prodotti che non possono essere superate, come di fatto già richiesto al precedente punto 32.1 (cfr Tabella xx - aree di stoccaggio rifiuti prodotti - campo “capacità istantanea massima”).”

Risposta:

Si conferma che il quantitativo massimo stoccabile nella fossa di ricezione, in piena aderenza e rispetto delle prescrizioni autorizzative, è pari a 259 tonnellate di FORSU.

Si specifica a maggior dettaglio che il servizio di ricezione in fossa e trattamento dell’impianto è operativo su 6 giorni lavorativi e non su 5, ossia dal Lunedì al Sabato incluso, con scarichi in fossa fino alle ore 12:00 del sabato in piena aderenza al CCNL Ambiente aziende pubbliche e private.

Si precisa ed informa ulteriormente che sul fronte raccolta il citato CCNL prevede che in caso di 2 festività consecutive (PASQUA e PASQUETTA, NATALE e SANTO STEFANO, occorrenze di altre festività che possano cadere di sabato o lunedì) il servizio di raccolta debba essere effettuato in uno di questi due giorni di festività consecutiva a scelta del Comune o altro affidatario del servizio, o dell’appaltatore sentito il Comune o l’affidatario.

In conseguenza di ciò il servizio di trattamento del rifiuto dalla fossa viene effettuato dal lunedì al sabato (con possibili estensioni ulteriori in caso di due festività consecutive); vene ad interrompersi il sabato pomeriggio e, di norma, riprende il lunedì mattina, con una permanenza del rifiuto non trattato in fossa (sempre all’interno del quantitativo autorizzato ovviamente!) inferiore alle 48 ore (due giorni).

È, d’altro canto, del tutto evidente che non si può prevedere a priori se a termine del turno di lavoro la fossa rimanga con giacenze significative o pressoché vuota, dipendendo questo dalle tempistiche di conferimento che sono fuori dal controllo della direzione e gestione di impianto.

Si può solo garantire che il rifiuto conferito in fossa mediamente permane nella fossa medesima meno di 48 ore prima di essere avviato al trattamento ed al successivo caricamento in digestione.



2.7 END OF WASTE (CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO)

Richiesta:

62. *“Nella documentazione prodotta, non vi è alcun riferimento alle disposizioni previste dall’art. 184-ter del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) legata alla produzione di compost. Si richiede pertanto di:*

a) Presentare una relazione che illustri i criteri dettagliati adottati. A tal fine si suggerisce di prendere a riferimento la Linea Guida SNPA n. 41/2022 e, in particolare, le tabelle 4.1 e 4.3 della suddetta Linea Guida, in virtù delle quali, essendo i rifiuti sottoposti a recupero di materia secondo attività, procedimenti e metodi definiti dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i., la documentazione da produrre deve descrivere le informazioni relative ai criteri di cui all’art. 184-ter, comma 3, lettere “d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso” ed “e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità”. I contenuti minimi da riportare sono meglio descritti nella tabella 4.1 della LG a cui si rimanda.

Tutto ciò fermo restando il processo di recupero che dovrà avvenire nel rispetto dei criteri definiti ai punti 15. e 16. del Suballegato 1 all’Allegato 1, di cui al D.M. 5 febbraio 1998, laddove applicabili.

b) Specificare i controlli da eseguire per la verifica della qualità del prodotto finale (compost), quali siano i parametri da verificare, le frequenze, i metodi di prova, i valori di riferimento, in linea con la norma specifica (D. Lgs. n. 75 del 29/04/2010); siano, inoltre, specificate le modalità di conservazione dei campioni di compost, tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prodotto e consentire l’eventuale ripetizione delle analisi.

c) Descrivere le modalità di gestione del compost prodotto, chiarendo quali siano i tempi massimi di stoccaggio previsti, se lo stesso verrà direttamente caricato sui mezzi o insacchettato, dove sarà stoccato sia l’EoW conforme al D. Lgs. n. 75/2010 sia il materiale in attesa di conformità.

d) Definire in maniera chiara e univoca come sarà identificato ogni singolo lotto di compost prodotto (in base ad un criterio volumetrico/quantitativo o temporale).

e) Definire la procedura per lo smaltimento del compost come rifiuto qualora le analisi non rispettino i criteri normativi del D. Lgs. n. 75 del 29/04/2010 o vengano superati i tempi massimi di stoccaggio previsti. A tal proposito, si chiede di indicare il codice EER, l’ubicazione in planimetria e le caratteristiche del relativo deposito temporaneo.

f) Prevedere in procedura la redazione di una dichiarazione di conformità (DDC) sotto forma di dichiarazione di veridicità ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti la conformità del lotto di produzione ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, con le informazioni minime previste dalla tab. 4.1 delle LG n. 41/2022.

g) Specificare l’effettiva avvenuta registrazione al “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” istituito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per la commercializzazione del compost prodotto dall’installazione.”

Risposta:

Le informazioni integrative richieste sono state inserite nell’elaborato dedicato alla disciplina End of Waste (Ns. Rif. 3211_5939_R09_Rev0_Relazione EoW).

Richiesta:



63. *“Nella documentazione prodotta, non vi è alcun riferimento alle disposizioni previste dall’art. 184-ter del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) legata alla produzione di biometano. Si richiede pertanto di:*

- *63.1 Presentare una relazione che illustri i criteri dettagliati adottati rispetto alla cessazione della qualifica di rifiuto del biometano, di cui all’art. 24 del D. Lgs. n. 199/2021, e ai controlli che il gestore intende eseguire ai fini della verifica del rispetto dei parametri di qualità definiti dal DM 02/03/2018, ovvero dalle norme del DM 19 febbraio 2007 e smi “Regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare” (cfr. punto 34).*
- *63.2 Definire la procedura per lo smaltimento del biometano fuori specifica e le condizioni di attivazione e funzionamento della torcia.”*

Risposta:

Le informazioni integrative richieste sono state inserite nell’elaborato dedicato alla disciplina End of Waste (Ns. Rif. 3211_5939_R09_Rev0_Relazione EoW)